



COMUNE DI CASTELVETRO PIACENTINO
~ Provincia di Piacenza ~

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' AGRO-
ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI.
ISTITUZIONE DELLA D.E.C.O. (DENOMINAZIONE
COMUNALE DI ORIGINE)".**

APPROVAZIONE: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 06.03.2012

MODIFICATO: Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.09.2013

INDICE		
Art. 1	Oggetto, finalità e ambito di applicazione	Pag. 3
Art. 2	Definizioni	Pag. 4
Art. 3	Istituzione della DE.C.O.	Pag. 4
Art. 4	Marchio DE.C.O.	Pag. 5
Art. 5	Istituzione di un albo comunale delle iniziative e delle manifestazioni	Pag. 5
Art. 6	Istituzione del registro DE.C.O.	Pag. 6
Art. 7	Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro	Pag. 6
Art. 8	Commissione	Pag. 7
Art. 9	Sanzioni	Pag. 8
Art. 10	Controlli	Pag. 8
Art. 11	Struttura organizzativa	Pag. 8
Art. 12	Iniziative comunali	Pag. 9
Art. 13	Tutele e garanzie	Pag. 9
Art. 14	Attività di coordinamento	Pag. 9
Art. 15	Istituzione di una speciale Sezione del Biblio – mediateca comunale	Pag. 9
Art. 16	Riferimento alle normative statali e regionali	Pag. 10
Art. 17	Norme finali	Pag. 10

- ART. 1 -

Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento ha per oggetto la tutela e la valorizzazione delle attività agro-alimentari tradizionali locali, che costituiscono una risorsa di sicuro valore economico, culturale e turistico e uno strumento di promozione dell'immagine del Comune.

2. Il Comune individua, ai sensi dell'art. 3 del T.U. delle leggi sugli Enti Locali approvato con D.Lgs 18.08.2000 n. 267 ed ai sensi dello Statuto, tra i propri fini istituzionali anche, in particolare, l'assunzione di adeguate iniziative dirette a sostenere ogni forma d'intervento culturale a sostegno del patrimonio di tradizioni, cognizioni ed esperienze relative alle attività agro-alimentari, riferite a quei prodotti, loro confezioni, sagre e manifestazioni che, per la loro tipicità locale, sono motivo di particolare interesse pubblico e, come tali, meritevoli di valorizzazioni.

3. Il Comune, a questo riguardo, assume attività che, nel rispetto della legge, comportano l'affermazione sostanziale del principio di cui al precedente comma e la loro attuazione.

4. In particolare, l'azione del Comune si manifesta:

- nell'indagine conoscitiva diretta ad individuare l'esistenza di originali e caratteristiche produzioni agro-alimentari e loro tradizionali lavorazioni, confezioni, nonché manifestazione di promozione e commercio che, a motivo della loro rilevanza, siano meritevoli di evidenza pubblica e nel promuoverne la protezione, nelle forme previste dalla legge, al fine di garantire il mantenimento delle loro particolarità attraverso l'istituzione di un albo comunale delle produzioni agro-alimentari e di un registro D.E.C.O.;

- nell'assunzione, nella fattispecie di prodotti agro-alimentari, che a motivo del loro consistere culturale e tradizionale siano meritevoli di riconoscimento da parte degli organi ufficiali preposti;

- nell'assunzione d'iniziative di valorizzazione per le quali il Comune si avvale della struttura organizzativa di cui all'art. 11 del presente Regolamento per gli adempimenti previsti dalla legge;

- nell'intervento, mediante forme dirette e/o di coordinamento, in attività di ricerca storica finalizzata alla individuazione di ogni fonte che, per il conseguimento delle finalità di cui al presente articolo sia meritevole di attenzione;

- nel promuovere e sostenere iniziative esterne favorendone la diffusione anche attraverso interventi finanziari, diretti nei limiti delle ricorrenti compatibilità di bilancio, ricercando forme di sponsorizzazione da parte di Enti, Soggetti singoli ed associati, singoli e privati, a favore delle associazioni che abbiano nei loro programmi istituzionali

la salvaguardia dei beni culturali e tradizionali nell'ambito delle attività agro-alimentari e che non abbiano alcun fine di lucro;

- nello svolgere un ruolo fondamentale nei processi di marketing territoriale e nel contempo rilanciare sui mercati commerciali, l'immagine del prodotto attraverso la presenza del Comune per accrescere il senso di appartenenza della sua comunità;

- nel rilasciare un marchio De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine), al fine di attestare l'origine del prodotto nel territorio comunale, la sua composizione (ingredienti, dosi, eventuali tempi di cottura, etc.) e la sua produzione, secondo apposito disciplinare. Il marchio è di esclusiva proprietà comunale.

- ART. 2 -

Definizioni

1. Agli effetti del presente regolamento, per “prodotto tipico locale”, s'intende il prodotto agro-alimentare, derivante da attività agricola o zootecnica o dalla lavorazione e trasformazione di prodotti derivanti da attività agricola e zootecnica, ottenuto o realizzato sul territorio comunale, secondo modalità che si sono consolidate nei costumi e nelle consuetudini a livello locale, prodotto su piccola scala e che rappresenti la reale identità territoriale del luogo, che rispetti il requisito della salubrità e della precisa tracciabilità, a beneficio delle micro-produzioni locali.

2. L'aggettivo “tipico” é inteso come sinonimo di “tradizionale”, attribuendovi lo stesso significato di cui al comma precedente.

- ART. 3 -

Istituzione della DE.C.O.

1. Per i fini di cui al presente regolamento, è istituita la De.C.O., per attestare l'origine dei prodotti ed il loro legame storico e culturale con il territorio comunale, nonché quale efficace strumento promozionale del Comune di Castelvetro P.no.

2. Attraverso la De.C.O. si mira a:

a) conservare nel tempo i prodotti che si identificano con gli usi e che fanno parte della cultura popolare locale;

b) tutelare la storia, le tradizioni, il patrimonio culturale e i sapori legati alle produzioni tipiche locali.

- ART. 4 -

Marchio DE.C.O.

1. Per contraddistinguere e riconoscere chiaramente i prodotti iscritti nel registro di cui all'art. 6 viene adottato un apposito logo identificativo, così come allegato al presente regolamento.

Il logo consiste in un ovale con la scritta in nero della Denominazione Comunale di Origine, lungo la linea superiore perimetrale esterna, da sinistra a destra. Nella parte bassa e centrale, è riportata la scritta Comune di Castelvetro P.no, di colore bianco, su sfondo completamente rosso. Sopra alla dicitura Comune di Castelvetro P.no è riportato lo stemma del Comune in asse all'ovale.

2. Il Comune di Castelvetro P.no, proprietario del marchio De.C.O. può avvalersi dello stesso in ogni occasione in cui ritenga ciò utile ed opportuno.

3. L'utilizzo del marchio De.C.O. è gratuito.

4. Chiunque produca e commercializzi prodotti agro alimentari iscritti nel registro De.C.O. deve presentare istanza, su apposito modello di domanda, all'Amministrazione comunale per ottenere la concessione per l'utilizzo del marchio De.C.O. Ai fini della tracciabilità, il produttore che cede a terzi per la successiva vendita o trasformazione il prodotto De.C.O., deve comunicare al Comune il nominativo dell'acquirente ed il quantitativo del prodotto De.C.O. ceduto.

5. Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza completa in ogni sua parte, il Responsabile del procedimento comunica al richiedente il rilascio della concessione, ovvero il diniego motivato della stessa.

- ART. 5 -

Istituzione di un albo comunale delle iniziative e delle manifestazioni

1. Viene istituito presso la competente struttura comunale di cui all'art. 11, un apposito albo in cui vengono iscritte le segnalazioni relative alle iniziative e manifestazioni riguardanti le attività e le produzioni agro-alimentari che, a motivo delle loro caratteristiche e dell'interesse culturale dalle stesse destato, sono meritevoli di particolare attenzione, salvaguardia e rilevanza pubblica.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo le manifestazioni ricorrenti, organizzate dallo stesso Comune o da altri soggetti, volte alla valorizzazione e promozione:

- dei prodotti De.C.O.;
- dei prodotti tipici locali, insigniti di marchi comunitari ufficiali;
- di altri prodotti locali.

3. L'elenco ufficiale delle manifestazioni da iscrivere nell'albo è approvato dalla Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio competente, ed è soggetto a periodico aggiornamento.

4. L'iscrizione è concessa alle manifestazioni, che abbiano avuto luogo nel territorio comunale, per almeno cinque anni consecutivi.
5. L'iscrizione vale anche per le edizioni successive della stessa manifestazione, fino a che permangano i requisiti, che hanno consentito di concederla.
6. Ai fini del mantenimento dell'iscrizione già concessa, il Comune può richiedere agli organizzatori, a ogni nuova edizione della manifestazione, il relativo programma ed ogni altra informazione o documentazione utile alla valutazione dei relativi requisiti.
7. L'iscrizione decade automaticamente, qualora la manifestazione venga soppressa o sospesa per almeno due anni consecutivi, fatta salva comunque, nel secondo caso, la possibilità di riottenerla, in caso l'iniziativa venga organizzata nuovamente.
8. L'uso difforme o improprio del logo di cui all'art. 4 può comportare la cancellazione dall'albo.

- ART. 6 -

Istituzione del registro DE.C.O.

1. Viene istituito presso l'Ufficio Commercio comunale un apposito registro per tutti i prodotti tipici agro-alimentari segnalati e denominati.

- ART. 7 -

Segnalazioni ai fini della iscrizione nel registro

1. Le segnalazioni ai fini dell'iscrizione nel registro DE.C.O. (Denominazione Comunale di Origine) per tutti i prodotti denominati possono essere fatte da chiunque ritenga di promuoverle.
2. Le istanze per l'attribuzione della DE.C.O. devono essere corredate da una adeguata documentazione in carta libera, diretta ad evidenziare le caratteristiche del prodotto con particolare riferimento a quelle analitiche e di processo produttivo e, comunque, ogni informazione ritenuta utile ai fini dell'iscrizione.
3. Sull'ammissibilità dell'iscrizione nel registro DE.C.O. si pronuncia la Commissione di cui all'art. 8.
4. Le iniziative, manifestazioni, attività e connesse produzioni iscritte nell'albo possono fregiarsi della dicitura DE.C.O. per tutti i prodotti segnalati e denominati completata dal numero di iscrizione.

- ART. 8 -

Commissione

1. L'esame delle richieste d'iscrizione nel registro della De.C.O. è affidato ad un'apposita Commissione nominata e presieduta dal Sindaco o suo delegato, composta da 2 esperti da scegliere nei seguenti settori:

- agro-alimentare
- eno-gastronomico locale
- tradizioni locali.

2. Gli esperti di cui al comma precedente saranno scelti sulla base delle indicazioni formulate dai capigruppo consiliari, in numero massimo di due per ogni gruppo.

3. La Commissione dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo.

4. Funge da segretario un dipendente della struttura comunale.

5. La Commissione opera validamente con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, e decide a maggioranza dei presenti.

6. Non è previsto alcun compenso per i componenti, neppure a titolo di rimborso spese.

7. Ai fini della valutazione di competenza, la Commissione, ove lo ritenga necessario, potrà effettuare sopralluoghi ai locali di produzione e controlli su attrezzature ed impianti, nonché richiedere ogni ulteriore elemento informativo.

8. La Commissione, sulla base della documentazione a corredo della segnalazione e degli altri elementi informativi raccolti, verificherà se il prodotto segnalato ha le caratteristiche per l'iscrizione al registro De.C.O., e predisporrà, per ogni singolo prodotto che propone di iscrivere, una scheda identificativa del prodotto e delle sue caratteristiche peculiari, ovvero, ove lo ritenga necessario, un disciplinare di produzione.

9. Completata l'istruttoria, la Commissione rassegnerà le proprie proposte alla Giunta comunale, che deciderà in merito ai prodotti da iscrivere nel registro De.C.O., approvando contestualmente, o, se non possibile, successivamente, le schede identificative o i disciplinari di produzione dei singoli prodotti, che saranno vincolanti per la concessione della De.C.O.

10. L'iscrizione delle imprese nel registro De.C.O., qualora avvenga in un momento successivo a quello dell'iscrizione del relativo prodotto, è disposta con atto del Responsabile del Servizio.

11. L'accoglimento della richiesta è comunicato all'impresa, entro 60 giorni dal pronunciamento della Giunta comunale, unitamente agli estremi dell'iscrizione nel registro (numero e data), e alle modalità di utilizzo del logo; alla comunicazione sono allegati copia della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto e il modello del logo.

12. Il Comune si riserva la facoltà di subordinare l'iscrizione al Registro De.C.O. a condizioni particolari, quali la destinazione del prodotto, in via preferenziale, al mercato locale o altre forme finalizzate a radicare le iniziative sul territorio e garantire maggiormente la tipicità.

13. L'eventuale decisione negativa dovrà essere congruamente motivata.

14. L'iscrizione nel registro De.C.O. non comporta oneri per l'impresa.

15. Alla medesima procedura soggiace anche ogni eventuale successiva modifica della scheda identificativa o del disciplinare di produzione del prodotto De.C.O.

- ART. 9 -

Sanzioni

1. E' vietato l'utilizzo, in qualunque forma, del logo De.C.O., da parte di soggetti non autorizzati; ogni abuso verrà perseguito a termini di legge.

2. Costituiscono causa di revoca della De.C.O. e conseguente cancellazione dal relativo registro, fatta salva ogni eventuale azione giudiziaria a tutela dell'Amministrazione:

a) il mancato rispetto del disciplinare di produzione (o delle indicazioni contenute nella scheda identificativa del prodotto) e delle altre disposizioni del presente regolamento, salvo regolarizzazione nei termini fissati dal Comune;

b) il rifiuto dell'impresa a consentire i controlli e/o a presentare la documentazione richiesta in sede di verifica sulla corretta utilizzazione della De.C.O.;

c) la perdita dei requisiti previsti per la DE.C.O.;

d) l'uso difforme o improprio del logo De.C.O., accertato dal Comune, anche su segnalazione della commissione di cui all'art. 8, qualora, dopo la relativa contestazione, l'utilizzatore non provveda all'adeguamento, nei termini fissati;

e) gravi violazioni alle norme igienico-sanitarie.

3. La cancellazione dal registro o la sospensione dell'iscrizione non comportano alcun indennizzo per l'impresa.

- ART. 10 -

Controlli

1. I controlli sull'osservanza del presente regolamento e dei disciplinari di produzione (o delle indicazioni contenute nelle schede descrittive dei prodotti) dallo stesso previsti possono esseri effettuati, oltre che dal personale della polizia municipale, anche dai componenti la Commissione di cui all'art. 8, nonché da altri soggetti delegati dalla stessa Commissione o dal Comune.

- ART. 11 -

Struttura organizzativa

1. La struttura organizzativa viene attribuita per competenza ed in ragione degli adempimenti previsti dal presente regolamento all'Ufficio Commercio.
2. Il Responsabile dell'Ufficio di cui al comma precedente è anche Responsabile di tutti i procedimenti previsti dal presente regolamento.

- ART. 12 -

Iniziative comunali

1. Il Comune assicura mediante gli strumenti di cui ha disponibilità la massima divulgazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.
2. Il Comune individua, nel quadro dei propri programmi, forme di comunicazione pubblica cui affidare ogni utile informazione riferita alla materia trattata dal regolamento.
3. Il Comune, altresì, ricerca ai fini DE.C.O. forme di collaborazioni con Enti ed associazioni particolarmente interessati alla cultura delle attività agro-alimentari attraverso tutte le forme associative previste dalla vigente legge sull'ordinamento degli Enti Locali.

- ART. 13 -

Tutele e garanzie

1. Il Comune, nei modi e nelle forme consentite dalla legge, valorizza i diritti e gli interessi pubblici derivanti dalla presenza di espressioni popolari riguardanti le attività agro-alimentari in quanto rappresentanti di un rilevante patrimonio culturale pubblico, strettamente connesso agli interessi che il Comune è tenuto a tutelare e a garantire ai sensi degli artt. 3 e 13 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i..

- ART. 14 -

Attività di coordinamento

1. Il Comune, nell'ambito delle iniziative previste dal presente Regolamento, attuano mediante i propri organi di Governo – Giunta Comunale e Sindaco – forme di coordinamento, rispetto a tutte le organizzazioni culturali che hanno tra i propri fini la cultura delle attività agro-alimentari riferita alle corrispondenti espressioni locali.

- ART. 15 -

Istituzione di una speciale sezione della Biblio-mediateca comunale

1. Nell'ambito della Biblio-mediateca comunale viene istituito uno spazio documentale aperto all'ordinaria consultazione pubblica, dove vengono raccolte e catalogate tutte le pubblicazioni, anche di espressione giornalistica, afferenti alla cultura agro-alimentare locale.

- ART. 16 -

Riferimento alle normative statali e regionali

1. Le disposizioni di cui al presente regolamento s'ispirano ai principi di cui alle normative statali e regionali vigenti, conseguentemente queste costituiscono un limite rispetto alle discipline dalle stesse previste, all'applicazione del regolamento in tutte le eventualità di ordine attuativo.

- ART. 17 -

Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore al momento in cui la deliberazione consiliare di approvazione diviene esecutiva a norma di legge.
2. Non sono previste riserve di alcun tipo all'immediata efficacia delle norme di cui al presente regolamento.
3. Il presente regolamento va interpretato, rispetto alla lettera delle espressioni normative, nel senso che queste espressioni non costituiscono un limite, se non riferito alla legge, alla realizzazione di ulteriori iniziative, sempre nell'ambito dell'art. 1, ancorché non espressamente previste.